



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Francesco Fasolino

**Crediti in natura, operazioni finanziarie
garantite da derrate e attività bancaria nel
mondo romano tra I e VI sec.**

Numero XI Anno 2018

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, I. Fargnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambirini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliaatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

CREDITI IN NATURA, OPERAZIONI FINANZIARIE GARANTITE DA DERRATE E ATTIVITÀ BANCARIA NEL MONDO ROMANO TRA I E VI SEC.*

SOMMARIO: 1. *Operazioni bancarie in natura tra I e III sec. d. C.* – 2. *Le fonti giustinianee e il sistema economico-finanziario del tardo antico* – 3. *Considerazioni finali*

1. *Operazioni bancarie in natura tra I e III sec. d. C.*

Dall'analisi delle fonti giuridiche relative al regime dell'attività bancaria e creditizia nel mondo romano antico emerge lo spaccato di un'operatività che va ben oltre la mera attività di intermediazione nella circolazione monetaria che connota tipicamente la banca moderna¹.

* È il testo, rimeditato ed ampliato, in primo luogo con riguardo all'arco temporale oggetto d'indagine, della relazione da me tenuta al XXII Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana, dedicato al tema *Frontiere della romanità nel mondo tardoantico. II. Questioni della terra (società economia normazioni prassi)*, tenutosi a Spello dal 25 al 27 giugno 2015.

¹ Per tutti, si rinvia a J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (IV siècle av. J.C. – III siècle ap. J.C.)*, Roma, 1987. Per i profili più specificamente giuridici dell'impresa bancaria a Roma, cfr. A. PETRUCCI, *'Mensam exercere'. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. – metà del III secolo d.C.)*, Napoli, 1991; ivi ampia bibliografia. Più di recente, ID. *Profili giuridici dell'organizzazione delle banche romane*, Torino, 2002, cui si rinvia anche per gli aggiornamenti bibliografici.

Assai interessante, a tale specifico riguardo, è un passo delle Istituzioni di Gaio, precisamente 4.66², in cui il giurista illustra il funzionamento della *compensatio argentaria*³, vale a dire di quella particolare forma di compensazione tra i crediti e i debiti relativi ad un medesimo cliente, alla quale il banchiere è tenuto laddove egli intenda agire in giudizio nell'ambito di una controversia insorta in relazione a qualcuno di questi rapporti. Ebbene, fra le varie peculiarità della relativa disciplina, Gaio menziona anche un aspetto del tutto insolito ed inatteso, sebbene il giurista non sembra porvi una particolare enfasi:

Gai 4.66: *Inter compensationem autem quae argentario opponitur, et deductionem quae obicitur bonorum emptori, illa differentia est, quod in compensationem hoc solum vocatur quod eiusdem generis et naturae est: veluti pecuniam cum pecunia compensatur, triticum cum tritico, vinum cum vino...*

Dunque, nel soffermarsi in particolare sulla differenza tra la *deductio* che può essere eccepita al *bonorum emptor* e la compensazione opponibile al banchiere, Gaio afferma che essa risiederebbe, appunto, nel fatto che quest'ultima, a differenza della prima, può riguardare soltanto beni *eiusdem generis et naturae*, e specifica: *veluti pecunia cum pecunia, triticum cum tritico, vinum cum vino.*⁴

² La genuinità del passo non viene ormai più messa in discussione: cfr. S. SOLAZZI, *La compensazione*², Napoli, 1950, 31 s.

³ Come è noto, l'agere *cum compensatione* dell'*argentarius* è trattato solo nelle Istituzioni di Gaio; probabilmente ciò si spiega in conseguenza delle riforme operate in tale materia da un rescritto di Marco Aurelio e da una costituzione di Giustiniano (C. 4.31.14), entrambi ricordati nelle Istituzioni di Giustiniano e precisamente in I. 4.6.30. Sul punto cfr. M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, 1993, 736 ss. nonché A. PETRUCCI, '*Mensam exercere*', cit., 371 e nt. 159.

⁴ In tema di *compensatio argentaria*, si vedano U. REZZONICO, *Il procedimento di compensazione nel diritto romano classico*, Basilea, 1958, 32 s.; G. LOMBARDI, *Aperçus*

Ora, immaginare che i banchieri effettuassero delle compensazioni in relazione non a somme di denaro ma a beni in natura – quali appunto il grano, il vino e altri prodotti agricoli – può sembrare a prima vista un qualcosa di strano⁵; ed infatti, non è mancato chi, a tale proposito, nella dottrina più risalente, ha sostenuto che si tratterebbe di un'esemplificazione fatta da Gaio essenzialmente a scopo didattico ma senza un'effettiva aderenza a quella che era la realtà dei traffici commerciali e delle operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività bancaria. Tale opinione, tuttavia, non sembra più sostenibile laddove si faccia attenzione a quanto lo stesso Gaio afferma immediatamente dopo nel passo:

adeo ut quibusdam placeat non omni modo vinum cum vino aut triticum cum tritico compensandum, sed ita si eiusdem naturae qualitatisque sit...

Gaio, invero, riferisce che secondo alcuni giuristi non si potrebbe dare luogo alla compensazione in parola se il grano o il vino non siano anche della medesima natura e qualità, alludendo ad un dibattito che, sono portato a credere, difficilmente si sarebbe originato e sviluppato intorno ad una pura ipotesi di scuola. Insomma, l'attenzione prestata alla differenza, talvolta anche rilevante, che sussiste, per comune esperienza, tra le varie qualità di vino o di grano, con le intuibili conseguenze anche sul relativo valore economico, lascia, a mio avviso, facilmente intendere che non si tratta di una mera ipotesi esemplificativa bensì di un

sur la compensation chez les juristes classiques, in *BIDR*, 66, 1963, 62 ss., J. ANDREAU, *La vie financière*, cit., 696. Da ultimo, in argomento, P. PICHONNAZ, *La compensation. Analyse historique et comparative des modes de compenser non conventionnels*, Fribourg, 2001, in part. 239 ss.

⁵ Cfr., a tale riguardo, le osservazioni di J. ANDREAU, *Les comptes bancaires en nature*, in *Index*, 15, 1987, 413 ss., ora in *Patrimoines échanges et prêts d'argent. L'économie romaine*, Roma, 1997, 189 ss., in part. 191 ss.

riferimento ad una prassi concreta e, si deve ritenere, anche alquanto diffusa, a giudicare sia dalla discussione che, secondo la testimonianza gaiana, si era avuta in ordine ad alcuni suoi aspetti qualificanti sia, soprattutto, dal fatto che di tale pratica si fa menzione in una trattazione di tipo manualistico, e dunque generalistico, qual è, appunto, quella di Gaio. Né vi è alcun elemento, nelle parole del giurista, che lasci supporre che tal genere di compensazione si ricollegli ad un qualche fenomeno di crisi o di difficoltà nell'approvvigionamento di derrate per la città di Roma⁶.

Un'analogia disciplina ci è attestata anche, per la prima metà del III secolo, grazie ad un passo delle *Pauli Sententiae*, 2.5.3, significativamente inserito nel titolo *De pignoribus*, in cui si ribadisce la possibilità di compensare crediti anche in natura (*frumentum aut cetera huiusmodi*), purché di egual genere (*pari specie*):

Paul. Sent. 2.5.3: *Compensatio debiti ex pari specie et causa dispari admittitur: velut si pecuniam tibi debam et tu mihi pecunias debas, aut frumentum aut cetera huiusmodi, licet ex diverso contractu, compensare vel deducere debes: si totum petas, plus petendo causa cadit.*

Non a caso, autorevoli studiosi hanno ritenuto assai probabile che il testo facesse originariamente riferimento alla *compensatio* cui era tenuto l'*argentarius*: solo successivamente il riferimento al banchiere sarebbe stato eliminato dal redattore delle *Pauli Sententiae*, generalizzando così l'applicazione della regola in esso contenuta⁷.

⁶ In tal senso cfr. anche J. ANDREAU, *Les comptes bancaires*, cit., 196 ss.

⁷ In tal senso cfr. S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 34 e nt. 11; J. ANDREAU, *La vie financière*, cit., 553, nt. 92, e 697; A. PETRUCCI, *'Mensam exercere'*, cit., 377 s.. In generale sulle *Pauli Sententiae* si rinvia al recente lavoro di J. RUGGIERO, *Ricerche sulle 'Pauli Sententiae'*, Milano, 2017.

Ma anche a voler prescindere dalle considerazioni sopra formulate, ogni tentativo di ridimensionare la rilevanza di tal genere di attività creditizie in natura sarebbe, evidentemente, destinato a perdere di credibilità dopo che il ritrovamento dell'archivio dei Sulpici ci ha consentito, al contrario, di avere più di una prova testuale di operazioni di credito su garanzia di derrate, poste in essere, appunto, da questa famiglia di banchieri operanti sulla piazza di Pozzuoli nel I sec. d.C.⁸; le tavolette di Murécine, invero, gettano ampia luce su una prassi corrente degli affari nella quale si fa ampio ricorso a mutui, anche per importi rilevanti, garantiti dalla costituzione in pegno di beni in natura (cereali e legumi, in particolare), depositati presso magazzini, pubblici o privati, e posti nella piena disponibilità del creditore pignoratizio⁹. Pur non trattandosi, evidentemente, di documenti attinenti a mutui aventi ad oggetto merci o derrate alimentari, in quanto che quello che viene prestato ai clienti della banca dei Sulpici è pur sempre del denaro, il ricorso, non certo occasionale né tantomeno eccezionale, a pegni costituiti da beni in natura lascia intravedere tutta la dimestichezza dei banchieri di professione con tal genere di operazioni e con la relativa contabilità: è evidente, infatti, la necessità per essi di tenere appositi conti in derrate, il cui saldo ben poteva, qualora ne ricorressero i presupposti, venire compensato

⁸ Su cui si rinvia a G. CAMODECA, *L'archivio puteolano dei Sulpicii*, Napoli, 1992, 3 ss. Da ultimo cfr. l'edizione critica dell'archivio a cura di G. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii*, Roma, 1999. Non ritiene trattarsi di banchieri in senso stretto ma di affaristi/finanziari, J. ANDREAU, *La vie financière*, cit., 553.

⁹ Sebbene i soggetti finanziatori che compaiono in questi documenti non siano sempre identificabili come esercenti l'attività bancaria, resta pur sempre il fatto che gli articolati rapporti di credito e le connesse garanzie erano praticabili anche nell'ambito della conduzione di una mensa argentaria vera e propria: così, A. PETRUCCI, *Mensam exercere*, cit., 191 e nt. 367, 194, 304 e nt. 164, 376 s.

con quello di altri conti, intestati al medesimo cliente, pure tenuti in generi di natura¹⁰.

Di particolare interesse, ai nostri fini, è TPSulp. 51¹¹, nella quale si attesta l'operazione finanziaria compiuta il 18 (28) giugno

¹⁰ Cfr., in tal senso, già A. PETRUCCI, *'Mensam exercere'*, cit., 375 s.,

¹¹ La tavoletta è indicata come TP 15 nell'edizione curata da L. BOVE, *Documenti di operazioni finanziarie dall'archivio dei Sulpici. 'Tabulae Pompeianae' di Murecine* Napoli, 1984. Seguirò, tuttavia, qui e nel prosieguo del lavoro, l'edizione critica, più recente e completa, di G. CAMODECA, *'Tabulae'*, cit., 135 ss. Ricordo a me stesso che il testo delle tavolette è riportato esattamente così come a noi pervenuto, ivi compresi gli eventuali errori di ortografia e di sintassi presenti (in particolare, e comprensibilmente, nella cd. *scriptura interior*).

Tab. I-II, *margines (atramento, index)*

*Chirographum C(aii) Novii Euni HS X mutuorum
Pui(eolis) XIV k(alendas) Iul(ias) Proculo et Nigrino co(n)s(ulibus)
(18 giugno 37)*

Tab. I, pag. 2 – tab. II, pag. 3 (*graphio, scriptura interior*)

Cn(aeo) Acceronio Proculo C(aio) Petronio Pontio co(n)s(ulibus).

XIV k(alendas) Iulias. (18 giugno 37)

*C(aius) Novius Eunus scripsi me accepisse ab
mutua ab Eueno Ti(berii) Cessaris Augusti
liberto Primiano apssente per*

Hessucus ser(vum) eius et debere ei sesterta

decem milia nummu que eì redam

cum petiaerit et ea sesterta decem mi=

lia <q(uae)> s(upra) s(cripta) s(unt) p(roba) r(ecte) d(ari) stipulatus [[ets]] est

Hessucus

Eueni Ti(berii) Cessaris Augusti l(iberti) Primiani

ser(vus) sp(edi) ego C(aius) Novius Eunus;

pro quem iis sestertis decem milibus

num<m>u dede ei pignoris ar<ab>onis=

pag. 3

ve nomine tridici Alexandrini modium

septe milia plus minus et ciceris faris

del 37 d.C. da un liberto, un certo *C. Novius Eunus*, qualificato come *mercator frumentarius*, il quale era probabilmente specializzato nel commercio all'ingrosso di grano alessandrino ma che, da quanto si legge in ulteriori documenti rinvenuti nell'archivio puteolano, molto probabilmente si interessava anche del commercio di altre derrate, in particolare farro e legumi, il quale ottiene a mutuo 10.000 sesterzi da un certo *Euenus Primianus*, liberto imperiale manomesso da Tiberio. Questo prestito viene garantito con un pegno di 7.000 modii di grano alessandrino (corrispondenti a circa

*monocpi lentis in sacis ducentis modium
quator milia plus minus que ominia
posita habeo penus me in horeis Bassianis
publicis Putolanorum que ab omni
vi periculo meo est [[dico]] fateor. (S)
Actum Putolis*

Tab. III, pag. 5(*graphio, scriptura exterior*)

*Cn(aeo) Acerronio Proculo C(aio) Petronio Pontio co(n)s(ulibus).
quartum (!) k(alendas) Iulias (28! giugno 37)
C(aius) Novius Eunus scripsi me accepisse mutua ab Eueno
Ti(berii) Caesaris Augusti liberto Primiano apsenste per
Hesychnum servum eius et debere ei sestertium
decem millia nummum, quae ei reddam cum
petierit et ea HS X m(illia) n(ummum) q(uae) s(upra) s(cripta) s(unt), p(roba)
r(ecte) d(ari) stipulatus est
Hesychnus Eueni Ti(berii) Caesaris Augusti l(iberti) Primiani
servus, sponpondi ego C(aius) Novius Eunus; proque
iis sestertius decem m[ill]ibus nummum dedi
ei pignoris arrabonisve nomine tritici Alexandrini
modium septem millia [plu]s minus et ciceris farris monocopi
lentis in saccis duc[en]tis [mod]ium quattuor millia p(lus) m(inus),
quae omnia reposita habeo penes me in horreis
Bassianis publicis Pu[te]olanorum que ab omni vi
periculo meo esse fat[e]or. Act(um) Puteolis.*

47 tonnellate) e di 200 sacchi di ceci, farro, lenticchie, per un totale di altri 4.000 modii (cioè circa 26 tonnellate). Sulla base delle medesime garanzie pegnoratorie, evidentemente di gran lunga superiori al valore del prestito già ricevuto¹², *Eunus* ottiene poi, dopo pochi giorni (il 2 luglio), altri 3.000 sesterzi¹³. Il possesso delle

¹² Come sottolinea, infatti, G. CAMODECA, *‘Tabulae’*, cit., 140, rispetto al legno il grano alessandrino viene valutato ad un prezzo oltremodo basso (meno di un sesterzio al modio) rispetto al valore corrente di mercato (circa tre sesterzi al modio).

¹³ TPSulp. 52 (= TP. 16) (2 luglio 37)

Tab. I-II, *margines (atramento, index)*

Chirographum C(aii) Novii Euni HS □ □ □ mutuor(um)
praeter alia HS X ob pignus tritici

Tab. I, pag. 2 - Tab. II, pag. 3 (*graphio, scriptura interior*)

C(aio) Cessasare Germanico Aug(usto).
Ti(berio) Claudio Germanico co(n)s(ulibus)
VI nonas Iulias C(aius) Novius Eunus (2 luglio 37)
scripsi me accepisse muta ab
Hessco Euni Ti(berii) Cessarar Augusti
l(ibertii) Primiani ser(vo) [[muta]] et
debere eì sestertia tra milia
nummu pret(er) alia HS X n(ummum)
que alio chirographo meo
eidem debo, et ea sestertia
tra milia num(mum) [nummu]
q(uae) s(upra).s(cripta).s(unt) p(roba) r(ecte) recete dari
pag. 3

stipulatus ets Hessucus Euni
Ti(berii) Cessarar Augusti l(ibertii) Primiani
ser(vus) spepodi ego C(aius) Novius Eunus,
in qua ominis suma dedi eì
pignoris tridigi Alexandria modii=
um septe mila, quot est possit[um]
in boreis Bassianis publicis Putola[nor(um)]

merci date in pegno viene contestualmente trasferito al creditore pignoratizio attraverso un terzo documento (TP. 7), redatto in pari data, con il quale si intesta a nome del creditore la *locatio* dei magazzini di deposito nei quali erano conservate le merci pignorate¹⁴.

*medis boreo duode[cimo] et sacos ducen[t]=
os lentis c[icer]r[is ..]+issi monocopi
et faris in quibus sunt modium
quator milia, qui sunt possiti in
isdem boreis que ominia ab ominì
vi priculo meo est, fator.
Actum Putolis*

¹⁴ Nel caso di specie vengono anche individuati precisamente i recipienti e i luoghi, una parte del porticato di questi *borrea Bassiana* dove sono custoditi i sacchi con le granaglie e le altre derrate che sono date in pegno al banchiere. Il possesso delle merci viene trasferito al creditore-banchiere con una clausola che esonera quest'ultimo da ogni rischio per eventuali danni o furti non imputabile all'*horrearius*; nulla si dice invece circa il deperimento delle merci, che quindi sembrerebbe rimanere a carico del debitore, benché, del resto sia probabile che si trattasse di un mutuo a breve termine (da restituirsi dunque in pochi mesi), secondo la prassi costante degli atti rinvenuti nell'archivio dei Sulpici. Cfr., in tal senso, G. CAMODECA, '*Tabulae*', cit., 141. Per importanti approfondimenti sui vari aspetti di questo genere di operazione, si rinvia, in particolare, a L. BOVE, *Documenti*, cit., 12 ss.

Un ulteriore esempio, pure assai rilevante per la nostra indagine, è contenuto in TPSulp. 53¹⁵, TPSulp. 46¹⁶ e TPSulp. 79¹⁷,

¹⁵ TPSulp. 53 = TP. 8 + ined., cfr. 92).

Tab. I, pag. 2 – tab. II, pag. 3 (*graphio, scriptura interior*)
C(aio) Laecanio Basso Q(uinto) Terentio Cullione co(n)s(ulibus),
III idus Martias (13 marzo 40)
L(ucius) Marius Didae l(ibertus) Iucundus scripsi
me accepisse et debere C(aio) Sulpicio
Fausto sestertia viginti millia
nummum, quae ab eo mutua
et numerata accepi; eaque se=
stertia viginti millia nummum
q(uae) s(upra) s(cripta) sunt proba recte dari
stipulatus est C(aius) Sulpicius Faustus
spepondi ego L(ucius) Marius Iucundus.
 pag. 3
Act(um) Putiol(is). (S)
 [...]

Tab. III, pag. 5 (*a graphio, scriptura exterior*)
C(aio) L[a]ecanio Basso Q(uinto) Terentio Cullione co(n)s(ulibus)
III idus Martias (13 marzo 40)
L(ucius) Marius [Di]dae l(ibertus). Inc[un]dus scr[ip]s[i me a]ccepisse
et debere C(aio) Sul[pici]o Fa[usto sestertia v]iginti
millia num[mu]m quae [ab e]o [mutua] et
numerata acce[pi] eaque [HS] ((I)) ((I))
quae s(upra) s(cripta) s(unt) p(roba) r(ecte) [d(ari)] stipulatus [est C(aius).
Sul]picius
Faustus spo[po]ndi ego L(ucius) Ma[r]ius Did[ae] l(ibertus).
Iucundus.
[Actum Puteolis].

¹⁶ Tab. I, pag. 2 – tab. II, pag. 3 (*graphio, scriptura interior*)
C(aio) La[e]ca[nio] Basso Q(uinto) Terentio Culle]one co(n)s(ulibus)
[III idus Martias]. (13 marzo 40)

Nardus P(ublīi) [Anni Seleuci servus scrip]si coram
 [et ius]su P(ublīi) Anni Seleuci domini] mei,
 5 qu[od is negaret] s[e litt]eras [scire],
 m[e locasse] C(aio) Sulpicio [Fausto] ho[r]reum
 [XXVI, quod e]st in p[raedis Domit]iae
 Lepid[ae Barbatianis] superi[oribus in] q[uo]
 [repositum est tritici Alexandrini] millia
 10 [modium XIII, quae dom]i[nus m]eu[s] adme=
 ti[etur] cum [servis suis, m]ercede
 pag. 3
 in mensibus singulis sestertis
 centen[is] nummis. (S)
 Ac[(tum)] Puteol[i]s.

Tab. III, pag. 5 (graphio, scriptura exterior)

C(aio) Laecanio Basso Q(uinto) Ter[en]tio Culleone co(n)s(ulibus)
 III i[du]s Martias. (13 marzo 40)
 Nardus P(ublīi) Anni Seleuci servus sc[ri]ps[er]i coram et iussu
 Sel[eu]ci domini] mei, [q]uod is negasset se litteras
 5 scire, m[e] locasse C(aio) Sulpicio Fausto horreum
 vicensimum et sexstum, quod est in praedis Domi=
 tiae L[e]pidae B[a]rbatianis superioribus in quo repositu=
 tum est tritici Alexandrini millia mod[iu]m
 decem et tria, [quae] admetietur dominus meus
 10 cum s[er]vis[us] suis, m[er]ced[e] in mensibus singulis
 sestertis centen[is] nummis. (S)
 Actum Puteolis.

¹⁷ Tab. III, pag. 5 (graphio, scriptura exterior)

C(aio) Laecanio Basso Q(uinto) Terentio Cull[eone] co(n)s(ulibus).
 idibus Mar[tii]s (15 marzo 40)
 L(ucius) Mar[cius] Didae l(ibertus) Iucundus scripsi me dedisse C(aio) Sulpicio]
 Fa[usto] pignoris nomine triti]ci alexan[drini] modium]
 millia [decem et tri]a quae sunt posita in [pr] aedis Do[miti]=

un gruppo di tre documenti che fanno riferimento ad un'altra operazione, conclusa fra il 13 e il 15 marzo del 40 d.C., tra Sulpicio Fausto, un esponente della famiglia di banchieri puteolani, e un certo *Marius Incundus*, qualificato anch'egli come *mercator frumentarius*, liberto a sua volta di un altro liberto *L. Marius Dida*, il quale ottiene un prestito di 20.000 sesterzi dietro la costituzione di un pegno su 13.000 modii di grano alessandrino (pari a circa 87 tonnellate), che vengono depositate in un magazzino degli *horrea Barbatiana*, sempre a Pozzuoli.¹⁸

*ae Lepidae [h]orreis Barbatianis superioribus [horreo]
XXVI ob HS viginti millia nu[m]mum quae per chiro]=
graphum scripsi me ei debere [- - -]
Si idibus Mais primis ea HS (II) [(II)] q(uae) s(upra) s(cripta) s(unt) non de[dero]
so[lv]ero]*

*satisve fecero tum liceat tibi id triticu[m] quo de agitur,
sub [p]raecone de condicione pi[gnor]is? Quo [d(e) ag(itur) vendere.]
[Si pluris venier]it, tu omne quod superesse[t] reddas [mibi he]=
[redive meo; si] quo minoris venierit id ego reddam tibi
heredive tuo. Utique id triticum, quo de agitur,
omni periculo esset meo heredisve mei: haec
mibi tecum ita convenerunt pactusque sum.*

Actum Puteolis

¹⁸ Anche in questo caso il possesso delle merci viene acquisito dal banchiere Sulpicio Fausto mediante la locazione a suo nome dei magazzini nei quali erano conservate le granaglie e anche in questo caso il debitore *Marius Incundus* assume su di sé il rischio per eventuali danni o sottrazioni della merce pignorata. Viene fissato un termine di due mesi per la restituzione del prestito, e in ogni caso viene espressamente previsto che laddove non venga rimborsato entro la metà del mese di maggio, il banchiere avrebbe proceduto alla vendita all'asta del grano pignorato, secondo le modalità pattizamente concordate tra le parti. Su questo ed altri aspetti dell'operazione creditizia in parola, si rinvia a L. BOVE, *Documenti*, cit., in part. 57 ss. per interessanti considerazioni circa i motivi della locazione anticipata dell'*horreum* da parte di C. Sulpicio Fausto e per altre osservazioni relativamente alle modalità del prestito e del *pactum de pignore vendendo*, si rinvia a G. CAMODECA, 'Tabulae', cit., 182 s.

Dalla lettura coordinata delle fonti appena esaminate, si può facilmente dedurre che i banchieri romani eseguivano di frequente operazioni in natura ed avevano, accanto a quella ordinaria *pecuniaria*, una vera e propria contabilità in derrate: l'abituale accettazione di pegni in natura giustificava, infatti, l'apertura e la tenuta di conti in merci le quali, pur restando di proprietà del cliente dell'*argentarius*, erano tuttavia nel possesso di quest'ultimo, quale creditore pignoratizio, che le avrebbe restituite solo se e quando (e nella misura in cui) il proprio cliente (debitore) avesse provveduto al rimborso di quanto da lui ricevuto in prestito.

Come ha precisato Jean Andreau, dunque, la tenuta di conti in derrate e merci non va ricondotta ad attività commerciali (all'ingrosso) svolte dagli *argentarii* parallelamente all'attività principale di deposito e prestito¹⁹, bensì a vere e proprie operazioni creditizie, tipiche dell'attività bancaria a Roma, nell'ambito delle quali merci e derrate alimentari erano utilizzate, a tutti gli effetti, quali mezzi di pagamento, in alternativa alla moneta che, evidentemente, circolava in quantità insufficiente²⁰.

Del resto, la tenuta di conti in merci e derrate si spiega agevolmente anche laddove si ponga mente alla significativa ed intensa attività che i banchieri svolgevano in relazione alle *auktiones*²¹, le vendite all'asta, nelle quali essi provvedevano alla

¹⁹ Era questa, invece, l'opinione della dottrina più risalente: cfr. S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 55 ss. e C. APPLETON, *Histoire de la compensation en droit romain*, Paris, 1895, 96 ss. Parla di attività diverse che rientrano in un (supposto) ampio novero delle attività gestite dai banchieri romani G. PLATON, *Les banquiers dans la législation de Justinien*, in *NRHD*, 33, 1909, 303.

²⁰ Cfr. J. ANDREAU, *Les comptes bancaires*, cit. 194 ss., nonché A. PETRUCCI, 'Mensam exercere', cit., 375.

²¹ Per approfondimenti sui profili giuridici delle *auktiones*, cfr. M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in *MAL*, serie 8, 6, 1954 nonché G. THIELMANN, *Die römische Privatauktion. Zugleich ein Beitrag zum römischen Bankierrecht*, Berlin, 1961 e J. ANDREAU, *Histoire des métiers bancaires et*

compravendita agli incanti delle merci loro affidate dai propri clienti o, come pure è logico pensare, in caso di inadempimento del debitore, al realizzo forzoso dei beni ricevuti in pegno a fronte dei finanziamenti concessi (basti pensare a quanto previsto espressamente, per il caso di mancata restituzione del prestito, in TPSulp. 79²²).

Stando così le cose, era del tutto ovvio che i banchieri tenessero anche dei conti in derrate, nei quali venivano annotate le reciproche poste di debito e credito con i clienti, il cui saldo era contabilizzato in relazione alla posizione di ciascuno di essi e che, in caso di contenzioso, doveva essere tenuto necessariamente presente ai fini della obbligatoria compensazione²³.

2. *Le fonti giustinianee e il sistema economico-finanziario del tardo antico*

Né dalle fonti giuridiche né da quelle documentali pervenuteci si traggono elementi per ritenere, tuttavia, che tal genere di operatività bancaria su merci e derrate abbia rappresentato un'ipotesi eccezionale, connessa ad uno specifico periodo di crisi economica: se così fosse stato, non soltanto, da un lato, molto probabilmente, nelle fonti sarebbe stata rimarcata questa particolare evenienza²⁴ ma, soprattutto, non avremmo rinvenuto, tanto nei *Digesta* che nelle *Institutiones* di Giustiniano,

evolution économique, in *Opus*, 3, 1984, 99 ss. Per l'età repubblicana, cfr. altresì, N. DONADIO, *Le 'auktiones' private all'epoca di Plauto. Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta nel mondo romano e loro tracce nella 'palliata' latina*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. Cantarella e L. Gagliardi, Milano, 2007, 117-197.

²² Cfr. sopra nt. 15.

²³ In tal senso cfr. A. PETRUCCI, *'Mensam exercere'*, cit., 376.

²⁴ In tal senso, già J. ANDREAU, *Les comptes bancaires*, cit., 196 ss.

altri testi i quali pure sembrano dare per supposta un'operatività degli *argentarii* molto ampia in correlazione a crediti aventi ad oggetto beni diversi dal denaro, il che conferma come questa pratica peculiare non si esaurì successivamente al III secolo d.C.: mi riferisco, in primo luogo, ad un testo arcinoto che è C. 4.18, la famosa costituzione con la quale Giustiniano, nel 535 d.C., abolisce il *receptum argentarii*. In particolare, da C. 4.18.2 apprendiamo che:

Recepticia actione cessante, quae sollemnibus verbis composita inusitato recessit vestigio, necessarium nobis visum est magis pecuniae constitutae naturam ampliare. Cum igitur praefata actio, id est pecuniae constitutae, in his tantummodo a veteribus conclusa est, ut exigeret res quae in pondere numero mensura sunt, in aliis autem rebus nullam haberet communionem et neque in omnibus casibus longaeva sit constituta, sed in speciebus certis annali spatio concluderetur, et dubitaretur, si pro debito sub condicione vel in diem constituto eam possibile est fieri et si pure constituta pecunia contracta valeret, hac apertissima lege definimus, ut liceat omnibus constituere non solum res quae pondere numero mensura sunt, sed etiam alias omnes sive mobiles sive immobiles sive se moventes sive instrumenta vel alias quascumque res, quas in stipulationem possunt homines deducere: et neque sit in quocumque casu annalis, sed (sive pro se quis constituat sive pro alio) sit et ipsa in tali vitae mensura, in qua omnes personales sunt actiones, id est in annorum metis triginta: et liceat pro debito puro vel in diem vel condicionali constitui: et non absimilem penitus stipulationi habeat dignitatem, suis tamen naturalibus privilegiis minime defraudata: sed et heredibus et contra heredes competat, ut neque recepticiae actionis neque alio indigeat res publica in huiusmodi casibus adminiculo, sed sit pecuniae constitutae actio per nostram constitutionem sibi in omnia sufficiens.

L'imperatore, nel rilevare la desuetudine dell'*actio recepticia*, connotata da un rigoroso regime formale, decide di potenziare l'*actio pecuniae constitutae*, risolvendo autoritativamente le diverse

questioni che erano state oggetto di un vasto dibattito giurisprudenziale e rimodellando, come sappiamo da I. 4.6.8²⁵, il *constitutum* sul paradigma del *receptum argentarii*, una peculiare forma di garanzia assoluta che soltanto i banchieri potevano assumere verso i creditori dei propri clienti²⁶.

Tra le altre cose, Giustiniano statuisce che l'*actio* sia trasmissibile agli eredi; che possa avere ad oggetto anche l'assunzione di una obbligazione a termine o sottoposta a condizione; che anche per essa, come per tutte le altre azioni personali, la prescrizione si compia in trenta anni. Ma in particolare, per quel che specificamente concerne il tema di questa indagine, l'imperatore stabilisce che il *constitutum* non sia più limitato alle *res quae in pondere numero mensura sunt* ma possa avere ad oggetto qualunque genere di cose: *sed etiam alias omnes res, sive mobiles sive immobiles sive se moventes sive instrumenta vel alias quascumque res, quae in stipulationem possunt homines deducere*.

Teofilo, nella sua Parafrasi²⁷, ci attesta espressamente che, in tal modo, una delle caratteristiche principali del *receptum argentarii* che vennero trasfuse nel *constitutum debiti alieni* fu, per l'appunto, proprio quella che consentiva di utilizzare questa forma di garanzia in ordine a qualunque tipologia di *res* oggetto della prestazione garantita dal banchiere; il che, congiuntamente alla possibilità che il *constitutum* potesse avere ad oggetto anche l'assunzione di una

²⁵ I. 4.6.8: *In personam quoque actiones ex sua iurisdictione propositas habet praetor. Veluti de pecunia constituta, cui similis videbatur recepticia: sed ex nostra constitutione, cum et, si quid plenius habebat, hoc in pecuniam constitutam transfusum est, ea quasi supervacua inussa est cum sua auctoritate a nostris legibus recedere....*

²⁶ Su questo assai peculiare strumento di garanzia, per approfondimenti, si rinvia ad A. PETRUCCI, 'Mensam exercere', cit., 378 ss., nonché F. FASOLINO, *Studi sulle tecniche negoziali bancarie: il 'receptum argentarii'*, in *Labeo*, 46, 2000, 169 ss.

²⁷ *Paraphr. ad I. 4.6.8.*

obbligazione a termine o sottoposta a condizione, ne favoriva, evidentemente, la più ampia diffusione, facendone, dunque, uno strumento negoziale idoneo a garantire ogni specie di obbligazione. Dunque, oggetto dell'obbligazione di garanzia che il banchiere andava ad accollarsi con il *receptum*, poteva essere qualunque cosa e non soltanto il denaro: una conferma indiretta di ciò la troviamo, del resto, in Paul. 13 *ad ed.* D. 13.5.12²⁸ che espressamente indica anche uno schiavo come possibile oggetto di un *receptum argentarii*.

Tutto ciò lascia agevolmente intuire, a mio avviso, che il *receptum argentarii*, proprio per le sue peculiari caratteristiche appena descritte, rappresentava uno strumento negoziale particolarmente funzionale all'operatività concreta dei banchieri romani, consentendo loro una effettiva contiguità al mondo dei commerci.

Particolarmente significativo mi sembra, poi, che Giustiniano, il quale peraltro condanna aspramente il meccanismo della astrattezza della garanzia assunta con il *receptum* in quanto, come egli afferma, fonte di liti infinite tra il banchiere, il garante e il debitore garantito, decida di salvare però espressamente proprio la regola relativa alla peculiare ampiezza dell'oggetto del *receptum*, trasfondendola nel *constitutum*, e consentendo così che, attraverso quest'ultimo, continuino a poter essere garantite obbligazioni aventi ad oggetto beni diversi dal denaro; questa scelta legislativa, a mio avviso, depone nel senso che, in tal modo, l'imperatore dovette ritenere di dare una risposta ad effettive e non mutate esigenze del mondo degli affari, che richiedevano la disponibilità, in concreto, di garanzie idonee a facilitare il commercio di beni e, più in generale, la concessione del credito ai commercianti.

²⁸ Paul. 13 *ad ed.* D. 13.5.12: *Sed et si decem debeantur et decem et Stichum constituat (recipiat) potest dici decem tantummodo teneri*. Si tratta di uno di quei passi che, benché testualmente riferito al *constitutum*, dal Lenel in poi è comunemente ritenuto originariamente riferito al *receptum argentarii*: cfr. O. LENEL, *Das 'Edictum Perpetuum'*. Ein Versuch zu dessen Wiederherstellung, Aalen, 1927 (rist. 1974), 134.

Del resto, che i *constituta debiti alieni* fossero ampiamente utilizzati nel periodo che va dal III-IV secolo in poi, fino almeno a tutto il secolo VI, è attestato da un passo immediatamente successivo a quello preso in esame, e cioè da C 4.18.2.1, dove, dopo il lungo discorso di Giustiniano finalizzato a giustificare l'abolizione del *receptum argentarii*, l'imperatore, su pressione della potente corporazione degli *argentarii* di Bisanzio, fa comunque salva la prassi fino ad allora seguita, concedendo, tanto ai banchieri quanto agli altri *negotiatores*, di continuare, appunto, ad utilizzare quelli che l'imperatore denomina *constituta indefensae facta* (vale a dire, secondo l'interpretazione data dal Cuiacio²⁹: *ut nulla exceptione se tueri possint*), che si caratterizzano per l'astrettezza e l'autonomia della garanzia rilasciata dal banchiere rispetto all'obbligazione del debitore garantito³⁰.

Peraltro, proprio l'esplicito riferimento, accanto ai banchieri anche, in generale, ai *negotiatores*, termine sulla cui accezione, nel contesto della disposizione giustiniana in esame, tanto si è

²⁹ *Recit. Soll. in Cod.*, Neapoli, 1758, 635.

³⁰ Sulle questioni relative ai rapporti tra la legislazione abrogativa del *receptum argentarii* e l'ammissione dei *constituta indefensae facta* cfr. F. LA ROSA, *Il formalismo del Pretore: «constituta» e «recepta»*, in *Labeo*, 43, 1997, 202 ss. e ID., *La pressione degli «argentarii» e la riforma giustiniana del «constitutum debiti» (C 4,18,2,2) in Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo*, Napoli, 1997, 445 ss. Per un'analisi della legislazione novellare giustiniana in materia di banche e operazioni bancarie, v. A. DIAZ BAUTISTA, *Les garanties bancaires dans la législation de Justinien*, in *RIDA*, 29, 1982, 165 ss., in part 187 ss., sostanzialmente ripreso in ID., *Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano)*, Murcia, 1987, 168 ss. In relazione a quest'ultimo lavoro, si vedano le ampie considerazioni critiche di G. LUCHETTI, *Banche, banchieri e contratti bancari nella legislazione giustiniana*, in *BIDR*, 94-95, 1991-92, 449 ss.

discusso³¹, mi sembra rappresentare un ulteriore e significativo indizio della ampia diffusione, nella pratica dei commerci e degli affari, di tale strumento negoziale, la cui duttilità sotto il profilo oggettivo, lo rendeva, con tutta evidenza, un mezzo ideale per garantire l'adempimento anche di prestazioni aventi ad oggetto beni diversi dal denaro³².

La frequenza dei crediti in natura nel tardo antico, peraltro, ci è attestata, anche se fuori dall'ambito strettamente bancario, da una serie di fonti papiracee ritrovate in Egitto. Interessanti studi specialistici sull'argomento³³ hanno messo in rilievo, infatti, come,

³¹ Per un efficace riepilogo delle diverse opinioni sul punto, cfr. F. LA ROSA, *La pressione*, cit., 445 ss.

³² Alla luce di quanto detto, risultano ormai non più accoglibili le opinioni di quegli autori che, considerando – senza, peraltro, addurre convincenti motivazioni – inattendibile la testimonianza teofilina, hanno avanzato dubbi sulla applicabilità del *receptum* al di là dei debiti pecuniari, ritenendola contraria alla natura dell'istituto o, al più, giungendo ad ammettere che l'obbligazione del banchiere si sarebbe comunque convertita poi nel pagamento di una somma pecuniaria: cfr. G. ASTUTI, *Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituito di debito*. II, Milano, 1941, 309 s.: «... mentre Giustiniano non fa cenno alcuno, né nella c. 2 cit., né altrove, dell'ambito di applicazione del *receptum*, soltanto Teofilo attribuisce apertamente all'istituto quel più ampio contenuto obiettivo che l'imperatore aveva riconosciuto al *constitutum*...Ma quanta attendibilità possa riconoscersi alle molte parole che il parafraste scrive, a sfoggio di erudizione, intorno al *receptum*, è facile constatare: egli si adopera, con un lungo giro di frasi, a raffrontare *receptum* e *constitutum*, ma la povertà delle sue informazioni sull'istituto è evidente...per quanto concerne in particolare il contenuto obiettivo dell'a. *recepticia* anche Teofilo usa le stesse formule vaghe e generiche con cui nella c. 2 cit. è estesa l'applicabilità del costituito...mentre la sua affermazione finale...è dovuta manifestamente ad una facile, ovvia illazione...determinata dalla affermazione iniziale dell'imperatore sul nesso fra l'ampliamento del *constitutum* e la abolizione del *receptum*»; sulla stessa posizione, già prima, A. ROSSELLO, '*Receptum argentariorum*', in *Arch. Giurid.*, 45, 1899, 84, per il quale la responsabilità del banchiere si sarebbe in ogni caso concretata nel pagamento di una somma di denaro.

³³ Cfr., in particolare, D. FORABOSCHI, A. GARA, *L'economia dei crediti in natura (Egitto)*, in *Athenaeum*, 60, 1982, 69 ss.

per l'epoca tra il III e il VII secolo, su un totale di 500 documenti riguardanti operazioni di prestito tra privati, circa il 20% sono relativi a crediti in natura o a crediti misti (parte in natura e parte in denaro): essi vanno inquadrati nel contesto di una più generale situazione socio-economica in cui i piccoli proprietari, non riuscendo più a conservare una parte delle sementi per il raccolto successivo in quanto nella stagione estiva erano tartassati dalle imposte, anch'esse pagate in gran parte in natura, dovevano chiedere in prestito le sementi medesime, obbligandosi a restituirle, con gli interessi, al momento del raccolto. Spesso, altresì, essi erano costretti anche a ricorrere ad anticipazioni di denaro da restituirsì, in tutto o in parte, con i prodotti del futuro raccolto (in sostanza, si trattava di una sorta di pagamento anticipato, dedotti gli interessi, del prezzo di queste derrate): particolare diffusione, soprattutto a partire dal IV sec. d.C., ebbero, invero, le cd. *τῦμαι*, dei particolari contratti di credito, in base ai quali il prestito di denaro doveva essere restituito in natura al momento del raccolto, e che in genere riguardavano non prodotti cerealicoli bensì vino ed olio, beni cioè che, per se stessi, sono fuori dal cerchio dell'autosufficienza contadina per configurarsi come merci di scambio in un mercato.

Che a fronte di un fenomeno di crisi, via via più grave e diffusa, della piccola proprietà contadina si facesse sempre più ampio e frequente ricorso a crediti in natura, lo dimostra, del resto, anche l'attenzione che, in più riprese tra III e IV sec. d.C., il legislatore presta a tal genere di mutuo, in specie per quanto concerne il profilo relativo agli interessi. Significativa, a tal proposito, appare una costituzione di Diocleziano, successivamente raccolta nel codice giustiniano e precisamente in C. 4.32.23, con la quale l'imperatore consente che per i mutui aventi ad oggetto olio ovvero i frutti non ancora venuti a maturazione, anche gli interessi a pagarsi possano essere dello

stesso genere, e ciò in considerazione dell'oscillazione dei prezzi, tipica di tal genere di beni (*incerti pretii ratio*)³⁴:

C 4.32.23: *Oleo quidem vel quibuscumque fructibus mutuo datis incerti pretii ratio additamenta usurarum eiusdem materiae suasit admitti.*

Peraltro, per tal genere di prestiti non sembra essere vigente il limite generale della *centesima*, come parrebbe potersi desumere da un rescritto dell'imperatore Gordiano, ora riportato in C. 4.32.16³⁵; per quanto ne sappiamo, fu Costantino, invero, il primo che, nel 325, stabilì un limite massimo, pari al 50%, per le *usurae* sui prestiti di derrate alimentari, come si evince da CTh. 2.33.1³⁶.

³⁴ Per ulteriori considerazioni sulle problematiche trattate in C. 4.32.23 e dei problemi connessi si rinvia a T. HIRONAKA, *Zum formlosen Zinsvereinbarung beim Natural darlehen im römischen Recht*, in *ZSS*, 93, 1976, 287 ss. Nonché ad A. D'ORS, *El préstamo de géneros y el 'vilicus iniquitatis'*, in *AHDE*, 54, 1984, 523 ss. Da ultimo, G. LUCETTI, *Il prestito ad interesse in età giustiniana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Special Issue (L'economia delle passioni. Etica, diritto e mercato finanziario tra antico e moderno. Atti del Convegno di Urbino, 13 giugno 2016, a cura di M. Frunzio)*, 2016, 7 s.

³⁵ C. 4.32.16: *Cum non frumentum, sed pecuniam fenori te accepisse adleges, ut certa modiatio tritici praestaretur, ac, nisi is modus sua die fuisset oblatu, mensurarum additamentis in fraudem usurarum legitimarum gravatum te esse contendis, potes adversus improbam petitionem competente uti defensione.* * Gord. A. Flavio Sulpicio

³⁶ CTh. 2.33.1 (*Constant. A. ad Dracilianum agentem vices pp.*, a. 325): *Quicumque fruges humidias vel arentes indigentibus mutuas dederint, usurae nomine tertiam partem superfluum consequantur, id est ut, si summa crediti in duobus modis fuerit, tertium modium amplius consequantur. Quod si conventus creditor propter commodum usurarum debitum recuperare noluerit, non solum usuris, sed etiam debiti quantitate privandus est. Quae lex ad solas pertinet fruges: nam pro pecunia ultra singulas centesimas creditor vetatur accipere.* Sui tassi di interesse praticati per i mutui di derrate, cfr., G. CERVENCA, voce *Usura (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 45, Milano, 1992, 1127; J. ROSET, «*Mutui datio*» y otros supuestos de «*condictio*», in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Profesor J.L. Murga Gener*, Madrid, 1994, 242 s.; L. SOLIDORO, *Sulla disciplina degli interessi*

3. Considerazioni finali

In definitiva, dalle fonti a nostra disposizione, e con tutte le cautele dovute in ragione del loro esiguo numero, sembra potersi dedurre che, nel mondo romano, quantomeno a partire dall'età del Principato, il credito in natura non fu un fenomeno ciclico o sporadico ma dovette rappresentare, in qualche misura, un aspetto fisiologico della multiforme attività dei banchieri, anche se ebbe probabilmente una maggiore diffusione in relazione a momenti storici e ad eventi particolari: vi sono, infatti, significative testimonianze di un incremento notevole di tale forma di credito in correlazione ad alcune date nelle quali sappiamo che ci sono state delle carestie o calamità naturali³⁷.

Le operazioni su merci rivelano, invero, una strettissima connessione del sistema bancario col mondo dei traffici commerciali e della produzione agraria: non va trascurato, infatti, come si è già accennato, che l'intervento degli *argentarii* nelle *auktiones* e, a maggior ragione, la concessione di prestiti su pegno di derrate alimentari erano tutte attività che comportavano necessariamente l'apertura di conti in merci, il cui saldo, anch'esso in natura, cadeva in quanto tale in compensazione, come sappiamo da Gai. 4.66.

Non appare, dunque, ulteriormente sostenibile che tali attività vadano ricollegate esclusivamente a periodi particolari di crisi economica e finanziaria, in quanto era, invece, piuttosto frequente che i commercianti facessero scambi in natura: in tali ipotesi, le garanzie prestate dai banchieri per i loro clienti *negotiatores*

convvenzionali nell'età imperiale, in *Index*, 25, 1997, 558 s. e G. LUCHETTI, *Il prestito*, cit., 8 e nt. 34.

³⁷ Cfr. D. FORABOSCHI, A. GARA, *L'economia*, cit., 71 s.

dovevano avere necessariamente il medesimo oggetto³⁸. Sia che facessero da garanti ovvero che provvedessero al pagamento in sostituzione dei loro clienti, i banchieri avevano così la necessità di tenere una contabilità relativa a tali merci, idonea a registrarle con esattezza sia quando venivano da essi ricevute, sia quando erano stoccate presso depositi o magazzini, sia, infine, quando erano consegnate a terzi (per esempio in virtù di un *receptum*) ovvero al cliente stesso a titolo di prezzo o di restituzione del deposito ricevuto.

Si tratterebbe, dunque, stando a quanto sembra potersi evincere dalle fonti, di una pratica ‘strutturale e permanente’, quanto meno a far data dall’epoca degli Antonini³⁹, anche se, nella maggior parte dei casi, dovette trattarsi di operazioni miste, cioè effettuate parte in denaro e parte in merci. Quasi certamente, tuttavia, tal genere di operazioni non dovette rappresentare la parte più significativa ed economicamente rilevante nell’ambito del complesso di attività svolte dai banchieri romani: diversamente, credo, ne sarebbero rimaste, con ogni probabilità, tracce maggiormente numerose nelle fonti, ivi comprese quelle non giuridiche, mentre invece, se non fosse stato per i pochissimi passi dei giuristi romani che ne hanno fatta menzione, la loro esistenza ci sarebbe forse sfuggita totalmente⁴⁰.

Tenendo presente il contesto socio-economico generale, non può meravigliare allora la prassi bancaria delle operazioni in beni di natura e derrate che, in alcun modo, contrariamente a quanto

³⁸ Così J. ANDREAU, *La vie financière*, cit., 556 s. e ID., *Les comptes bancaires*, cit., 196 ss.

³⁹ Adotto volutamente, a tale specifico riguardo, l’espressione usata da J. ANDREAU, *Les comptes bancaires*, cit., 197.

⁴⁰ J. ANDREAU, *Les comptes bancaires*, cit., 198 s.

qualcuno pure ha sostenuto⁴¹, è da ricondurre a una sorta di ‘primitività’ del sistema bancario. L’operatività, ampiamente testimoniata, in merci e derrate alimentari è invece, a mio avviso, espressione di una capacità del sistema medesimo di fungere efficacemente da supporto all’economia del proprio tempo, rispondendo in maniera adeguata a quelle che erano le effettive necessità degli operatori commerciali o dei piccoli e medi proprietari terrieri, facilitando, in definitiva, il ciclo di approvvigionamento di beni alimentari nelle grandi città antiche.

Solo ad un’analisi poco approfondita e, tutto sommato, preconcepita, dunque, si può essere indotti a ritenere che il compimento di operazioni bancarie in derrate rappresenti l’indizio di una presunta arretratezza del sistema bancario romano⁴²: ed invero, non sembra storicamente corretto pretendere che gli operatori bancari e le tecniche negoziali dagli stessi utilizzate siano più avanti del sistema economico cui esse fanno da supporto. In realtà, anzi, gli *argentarii* romani dimostrano di avere saputo porre in essere un’operatività sicuramente connotata da flessibilità, che ha aperto loro più vasti campi d’azione, come dimostrano, nello specifico, l’estrema ampiezza dell’oggetto della *compensatio argentaria* e del *receptum/constitutum*, strumenti che, come si è visto, sono caratterizzati da un regime giuridico particolarmente idoneo a soddisfare le esigenze dei traffici commerciali e della produzione economica.

ABSTRACT

⁴¹ A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit: Soziale und rechtliche Strukturen des römischen Bankwesens*, in ZSS, 104, 1987, 465 ss.

⁴² In tal senso, A. BÜRGE, *Fiktion*, cit., 465 ss.

Anche nell'attività bancaria del tardo antico, come per i secoli precedenti, si rinviene una cospicua operatività avente ad oggetto beni in natura ed in particolare merci e derrate alimentari. Contrariamente all'opinione tradizionale, ciò non è sintomo di arretratezza del sistema bancario ma anzi denota una sua particolare idoneità a fungere da supporto alle effettive esigenze dei traffici commerciali e della produzione economica.

Also in the banking activity of the late antiquity, as for the previous centuries, there is a conspicuous operation concerning goods in nature and in particular goods and foodstuffs. Contrary to traditional opinion, this is not a symptom of backwardness of the banking system but rather denotes its particular suitability to support the actual needs of commercial traffic and economic production.

FRANCESCO FASOLINO

Professore associato di Storia del diritto romano

Università degli Studi di Salerno

E-mail: ffasolino@unisa.it

